

3 marzo 2014

INFORMAZIONI FISCALI N. 7/2014

Segnalazione scadenze marzo

In allegato si segnalano i seguenti adempimenti, aventi *scadenza* nel mese di marzo:

17.3.2014 – Versamento saldo IVA dichiarazione annuale 2014

Versamento tassa annuale numerazione e bollatura libri e registri

Presentazione istanza interpello disapplicativo società di comodo

31.3.2014 – Comunicazione bilancio 31.12.2013 al collegio sindacale


Comunicazione per ricezione telematica dati Mod. 730

Presentazione Modello EAS

Definizione agevolata dei ruoli

Per ciascun adempimento segnalato sono indicati in allegato le date di scadenza, le fonti normative e di riferimento e le modalità applicative, nonché le precedenti circolari *Informazioni fiscali* contenenti approfondimenti sul punto specifico, che possono essere consultate dai clienti dello studio sul sito internet www.pdctax.com.

Cordiali saluti



Mario Difino



Valeria Cabiati

Allegato

14Info07

Le *Informazioni fiscali* sono riservate ai clienti dello *Studio Picolli, Difino & Associati*. Esse illustrano alcuni provvedimenti fiscali di particolare interesse e segnalano le principali scadenze tributarie *annuali*. L'elenco delle principali scadenze tributarie *mensili* è a disposizione dei clienti dello Studio sul sito internet www.pdctax.com.

Le *Informazioni fiscali* e le altre circolari predisposte dallo Studio non contengono una trattazione completa degli argomenti segnalati e non costituiscono un parere professionale.

Lo *Studio Picolli, Difino & Associati* non assume alcuna responsabilità circa eventuali lacune o inesattezze delle circolari informative. I clienti che necessitano di un parere professionale circa gli argomenti trattati sono pregati di contattare i professionisti dello Studio.

17.3.2014 Versamento saldo IVA dichiarazione annuale 2014

Scade il termine per il versamento dell'eventuale imposta a debito risultante dalla dichiarazione annuale IVA, ai sensi dell'art. 6, D.P.R. 14.10.1999, n. 542 (contribuenti *trimestrali* di cui all'art. 7 del medesimo decreto, ovvero *mensili* in caso di **insufficienti versamenti infrannuali**). Il termine ordinario del 16 marzo cade di domenica, pertanto è prorogato al 17 marzo.

Ai sensi dell'art. 3, D.P.R. 16.4.2003, n. 126 il versamento del saldo IVA non è dovuto se non supera Euro 10,33 (Euro 10,00 per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).

Il versamento può essere effettuato in unica soluzione ovvero in un massimo di nove rate mensili, di cui la prima rata entro il 17 marzo e l'ultima entro il 16 novembre, applicando l'interesse mensile dello 0,33% sugli importi delle rate versate successivamente al 17 marzo.

I contribuenti che presentano la dichiarazione annuale IVA con il Mod. Unico 2014 possono effettuare il versamento, applicando una maggiorazione dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese, entro il termine previsto per i versamenti delle imposte sui redditi e cioè entro il 16 giugno 2014 (vedi *Informazioni fiscali 14.9.2006*).

Se il versamento è effettuato in unica soluzione, l'importo deve essere arrotondato all'unità di Euro. In caso di pagamento rateale si applica la regola dell'arrotondamento al centesimo di Euro, trattandosi di importi non risultanti direttamente dalle dichiarazioni fiscali (vedi *Informazioni fiscali 19.2.2003*).

Il versamento si effettua con il modello F24, utilizzando il **codice tributo 6099**. ▲

17.3.2014 Versamento tassa annuale numerazione e bollatura libri e registri

Scade il termine per il versamento, da parte delle società di capitali, della tassa annuale prevista dall'art. 23, Tariffa D.P.R. 26.10.1972, n. 641, modificata dal D.M. 28.12.1995. Il termine ordinario del 16 marzo cade di domenica, pertanto è prorogato al 17 marzo.

La tassa si versa con il modello F24, utilizzando il **codice tributo 7085**, nella seguente misura:

- Euro 309,87 per le società con capitale non superiore a Euro 516.456,90
- Euro 516,46 per le società con capitale superiore a Euro 516.456,90. ▲

17.3.2014 Presentazione istanza interpello disapplicativo società di comodo

Scade il termine per la presentazione dell'istanza di **interpello disapplicativo** ai sensi dell'art. 30, c. 4-*bis*, L. 724/1994, da parte delle società con esercizio coincidente con l'anno solare soggette alla disciplina sulle società non operative per l'anno 2013.

Tale istanza è necessaria per ottenere il riconoscimento da parte dell'Agenzia delle entrate della sussistenza di *oggettive situazioni* – anche di carattere *non straordinario* – che hanno impedito il conseguimento dei ricavi e del reddito minimi, e la conseguente disapplicazione della disciplina sulle società non operative per l'esercizio 2013 (vedi *Informazioni fiscali 26.2.2007*).

Il Direttore regionale dell'Agenzia delle entrate competente per territorio emana il provvedimento di accoglimento o di rigetto dell'interpello entro 90 giorni dalla data di presentazione della relativa istanza presso l'ufficio.

Si segnala che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 8663/2011, ha affermato che il provvedimento di diniego della disapplicazione è **autonomamente impugnabile** dinanzi agli organi del contenzioso tributario. In base a tale interpretazione, peraltro non univoca, l'impugnazione del provvedimento di diniego è indispensabile ai fini del riconoscimento dei presupposti di disapplicazione, che non sarebbe possibile far valere in sede di ricorso avverso l'avviso di accertamento.

La legge non fissa un termine per la presentazione dell'istanza di interpello, tuttavia essa deve essere presentata in tempo utile per ottenere la risposta dell'Agenzia prima del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, che scade il 30 settembre, e possibilmente entro il termine di versamento delle imposte sui redditi, che scade il 16 giugno.

Occorre considerare che eventuali richieste di documentazione integrativa da parte dell'Agenzia possono interrompere la decorrenza del termine di 90 giorni per l'emanazione del provvedimento, pertanto è consigliabile presentare detta istanza prima possibile.

Con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 14.2.2008, n. 23681, sono state individuate determinate situazioni oggettive in presenza delle quali è consentito disapplicare la disciplina sulle società non operative, senza l'onere di presentare l'istanza di interpello.

Inoltre, si segnala che l'art. 2, commi da 36-*quinquies* a 36-*duodecies*, D.L. 13.8.2011, n. 138 ha inasprito la normativa concernente le società di comodo disponendo in particolare:

- la **maggiorazione di 10,5 punti** percentuali dell'**aliquota IRES** per tali società;
- l'applicazione della specifica normativa anche alle società che presentano dichiarazioni in **perdita fiscale per tre periodi d'imposta consecutivi** ovvero per due periodi se nel terzo è dichiarato un reddito inferiore a quello minimo.

Si ricorda, infine, che ai sensi dell'art. 30, c. 4, L. 724/1994 le società di comodo non possono chiedere a rimborso né compensare l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione annuale IVA, a prescindere dall'anno di maturazione del credito stesso.

INFORMAZIONI FISCALI 3.3.2014

Qualora per tre periodi d'imposta consecutivi la società non operativa non effettui operazioni rilevanti ai fini IVA non inferiore all'importo dei ricavi minimi, l'eccedenza di credito non è ulteriormente riportabile a scomputo dell'IVA a debito relativa ai periodi d'imposta successivi. ▲

31.3.2014 | Comunicazione bilancio 31.12.2013 al collegio sindacale

Ai sensi dell'art. 2429, c. 1, c.c. gli amministratori devono comunicare al collegio sindacale il bilancio e la relazione sulla gestione almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.

Ai sensi dell'art. 2364, c. 2, c.c. l'assemblea dei soci deve essere convocata entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Trattandosi di termine mobile, il 31 marzo 2013 *scade* il termine per l'approvazione e comunicazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 nel caso di società con collegio sindacale che abbiano convocato l'assemblea annuale per l'ultima data utile del 30 aprile 2013. ▲

31.3.2014 | Comunicazione per ricezione telematica dati Mod.730

Scade il termine per la comunicazione all'Agenzia delle entrate della **sede telematica** presso cui i sostituti d'imposta intendono ricevere i dati contabili dei Modd. 730-4 pervenuti da Caf e professionisti abilitati, al fine di effettuare correttamente le operazioni di conguaglio.

La comunicazione deve essere effettuata mediante l'apposito modello disponibile all'indirizzo internet www.agenziaentrate.it, da trasmettere esclusivamente in via telematica secondo le specifiche tecniche stabilite dal direttore dell'Agenzia delle entrate con Provv. 22.2.2013, n. 23840/2013 ovvero utilizzando l'apposito software, entrambi scaricabili all'indirizzo internet sopra indicato.

Il modello deve essere presentato anche per comunicare la variazione dei dati già inviati in precedenza (es. intermediario incaricato, dati anagrafici, ecc.).

Tutti i sostituti d'imposta sono tenuti alla comunicazione di cui sopra, ad esclusione di quelli che hanno partecipato al flusso telematico dei modelli 730-4 nell'anno 2013, in assenza di modifiche dei dati già inviati. ▲

31.3.2014 | Presentazione Modello EAS

Scade il termine previsto dall'art. 30, D.L. 185/2008 per la presentazione del modello EAS per la comunicazione della **variazione dei dati** rilevanti ai fini fiscali da parte

INFORMAZIONI FISCALI 3.3.2014

degli **enti associativi** in possesso dei requisiti qualificanti per avvalersi delle **agevolazioni fiscali** previste dagli artt. 148, TUIR e 4, DPR 633/1972. Il termine ordinario di presentazione è il 31 marzo dell'anno successivo.

Trattasi di tutti gli enti non commerciali di natura privata e di tipo associativo, **con esclusione** dei soggetti esonerati quali:

- *enti associativi dilettantistici* iscritti nel registro del CONI e che non svolgono attività commerciali;
- *organizzazioni di volontariato* iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali;
- *ONLUS e cooperative sociali* di cui alla L. 381/1991.

Sono oggetto della comunicazione i dati precedentemente comunicati che sono variati nell'anno precedente, **con esclusione** dei dati del rappresentante legale e dell'ente, da comunicare mediante i Modd. AA7/10 e AA5/6 rispettivamente per i soggetti titolari e non titolari di partita IVA.

Si ricorda che il Modello EAS deve essere inviato per la prima volta entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti. Esso deve essere trasmesso esclusivamente in via telematica, direttamente o mediante intermediari abilitati, utilizzando l'apposito software disponibile all'indirizzo internet www.agenziaentrate.it.

Gli enti associativi che non presentano il modello EAS nei termini previsti non possono fruire dei regimi agevolativi indicati, fatta salva l'eventuale regolarizzazione tardiva (c.d. *remissione in bonis*) effettuata ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.L. 16/2012, con le modalità e nei termini ivi previsti (vedi *Informazioni fiscali 6.12.2012*). ▲

31.3.2014	Definizione agevolata dei ruoli
------------------	--

Scade il termine per il versamento in un'unica soluzione, senza interessi di mora e interessi di ritardata iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 1, c. 616 e ss., L. 147/2013 (*Legge di stabilità 2014*), delle cartelle e degli avvisi di accertamento esecutivi affidati entro il 31 ottobre 2013 ad Equitalia per la riscossione.

Il termine ordinario del 28 febbraio è stato prorogato al 31 marzo con decreto approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 28 febbraio 2014, reso noto con comunicato stampa n. 4 del 28 febbraio 2014.

La definizione agevolata riguarda le cartelle ed avvisi di accertamento esecutivi emessi per tributi di competenza delle agenzie fiscali (agenzia delle Entrate, del Demanio, del Territorio, delle Dogane e dei Monopoli), uffici statali (per esempio ministeri e prefetture) ed enti locali (Regioni, Province e Comuni), affidati ad Equitalia entro il 31 ottobre 2013.

INFORMAZIONI FISCALI 3.3.2014

Inoltre, Equitalia ha precisato con Circolare n. 27/2014 che anche le entrate non erariali come la tassa di possesso automobilistica e le sanzioni per violazioni del codice della strada irrogate da Comuni e Prefetture rientrano tra i debiti definibili in via agevolata.

Per le modalità e i termini di pagamento si rinvia alla circolare *Informazioni fiscali* 5.2.2014. ▲

* * *

14Info07

MD/VC

Le *Informazioni fiscali* sono riservate ai clienti dello *Studio Piccoli, Difino & Associati*. Esse illustrano alcuni provvedimenti fiscali di particolare interesse e segnalano le principali scadenze tributarie *annuali*. L'elenco delle principali scadenze tributarie *mensili* è a disposizione dei clienti dello Studio sul sito internet www.pdctax.com.

Le *Informazioni fiscali* e le altre circolari predisposte dallo Studio non contengono una trattazione completa degli argomenti segnalati e non costituiscono un parere professionale.

Lo *Studio Piccoli, Difino & Associati* non assume alcuna responsabilità circa eventuali lacune o inesattezze delle circolari informative. I clienti che necessitano di un parere professionale circa gli argomenti trattati sono pregati di contattare i professionisti dello Studio.